

<b>COMUNE DI CANEGRATE</b> <b>PROVINCIA DI MILANO</b>  <b>CODICE 10934</b>	NUMERO  50	DATA  22-03-2023
<b>OGGETTO:</b> <b>APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023 RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE, ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, AFFISSIONI E MERCATO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (CUP)</b>		

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SI DÀ ATTO CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 140 DEL 03/08/2022, LA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE SI È TENUTA IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA IL GIORNO 22/03/2023 ALLE ORE 17.30.

ALL'APPELLO RISULTANO:


COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA,	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA		X	

TOTALE PRESENTI        5

TOTALE ASSENTI      1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023 RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE, ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, AFFISSIONI E MERCATO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (CUP).

## LA GIUNTA COMUNALE


### Premesso

Che l'articolo 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019 prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Che con l'entrata in vigore del nuovo Canone Unico Patrimoniale sono sostituite le seguenti imposte comunali: 1) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; • l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; 2) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari; 3) il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province; 4) limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

Che l'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 stabilisce che i Comuni, le Province e le Città Metropolitane istituiscano il Canone per sostituire la Tassa ed il Canone per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle Pubbliche Affissioni, il Canone per l'installazione dei Mezzi Pubblicitari, nonché il Canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze stabilita dall'Ente Proprietario della strada (disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 Codice della Strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Che la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della citata Legge statuisce che: "il Canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone Unico, fatta salva, in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";




Che il comma 819, della sopraindicata Legge stabilisce che il presupposto del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Che l'art.1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2023-2025) novella il comma 818 Legge 160/2019 che qui di seguito si riporta: "Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati **con popolazione superiore a 10.000 abitanti** (anziché di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti), individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Tale disposizione fa riferimento, per quanto concerne la disciplina del canone, alle strade urbane individuate che sono qualificabili come comunali, se situate nell'interno dei centri abitati. Si tratta delle strade elencate dal medesimo articolo 2 del Codice della Strada, al comma 2, lettere D, E e F, ossia:

- D – Strade urbane di scorrimento;
- E – Strade urbane di quartiere;
- F – Strade

Che l'art. 1, c. 815, Legge n. 197/2022 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti;


Che l'art. 1 c. 831 Legge n. 160/2019 recita "Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi di rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria: Comuni fino a 20.000 abitanti tariffa pari ad Euro 1,50";



Che il comma 5-ter dell'art. 40 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, 831-bis, alla Legge 27 dicembre 2019, n.160 il quale dispone che: "Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi, sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82". Si tratta di una nuova fattispecie di Canone Patrimoniale, di seguito "Canone Antenne" che si differenzia da quello dovuto per l'occupazione del suolo comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, disciplinata dal comma 831. La diversità è precisata in primo luogo dalla stessa nuova norma, laddove si prevede che il Canone cd. "Antenne" si applica alle occupazioni che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, ovvero alle occupazioni che comunque riguardano suolo pubblico. Per quanto riguarda la differenza sostanziale tra le occupazioni disciplinate dai commi 831 e 831-bis, questa va ricercata nelle modalità di calcolo del canone dovuto. La quantificazione del canone per le occupazioni previste dal comma 831 è direttamente collegata al numero delle utenze, non considerate, invece, dal comma 831-bis;

Che la circolare 2/DF del 22.11.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale (di seguito: MEF) - in materia di pubblicazione dei Regolamenti richiama l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle Deliberazioni regolamentari e Tariffarie adottate dagli Enti Locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;

Che la principale novità recata dal citato art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 risiede nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi;




Che prima della modifica normativa in commento, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le Deliberazioni concernenti l'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI), mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali;

Che l'attuale estensione alla generalità dei tributi di competenza dei Comuni del sistema di pubblicità costitutiva delle Deliberazioni basato sulla pubblicazione nel sito internet in questione – che viene eseguita dal MEF in esito alla trasmissione degli atti da parte dell'Ente Locale – rappresenta, un passaggio fondamentale nell'ambito del percorso di realizzazione di una banca dati completa delle deliberazioni recanti la disciplina dei tributi in questione. Tale banca dati consente ai contribuenti, ai sostituti d'imposta, ai centri di assistenza fiscale e agli altri intermediari, da un lato, di disporre di un unico punto di accesso al complesso delle informazioni necessarie per l'applicazione di ogni singolo tributo in ciascun comune, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle amministrazioni comunali e, dall'altro, di individuare con certezza le aliquote o le tariffe e le norme regolamentari sulla cui base deve essere calcolato l'importo dovuto per un determinato anno. Restano, infatti, inapplicabili gli atti che, ancorché approvati dall'ente locale e pubblicati all'albo pretorio istituzionale, non siano stati altresì pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro i termini stabiliti dalla legge;

Che l'art. 15-bis del D. L. n. 34/ 2019, nell'introdurre il comma 15-ter nell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, ha stabilito che per le Deliberazioni Tariffarie e Regolamenti relativi alla Pubblicità, Mezzi Pubblicitari, Tassa Occupazione Spazi (di seguito: CUP) si applicano i medesimi termini di trasmissione e pubblicazione già vigenti per gli atti relativi all'IMU-TASI-TARI sulla base, rispettivamente, dell'art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201/2011, e dell'art. 1, comma 688, della legge n. 147/ 2013;

Che gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI e al CUP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale;



Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09.02.2022 sono state approvate le tariffe anno 2022 relative all' Occupazione di aree pubbliche, Esposizioni Pubblicitarie, Affissioni e Mercato, ai sensi del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Unico Mercatale;


Ritenuto di procedere per l'anno 2023 alla conferma delle tariffe e dei relativi coefficienti stabiliti nell'anno 2022 con la Deliberazione sopra citata riguardo alle diverse fattispecie previste nel Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale, siano esse permanenti o temporanee, così come indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri di cui all'art.49 e 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. Di confermare per l'anno 2023 le tariffe ed i relativi coefficienti stabiliti nell'anno 2022 con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09.02.2022 riguardo alle diverse fattispecie previste nel Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale, siano esse permanenti o temporanee, così come indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che i termini per il versamento del canone *de quo* sono disciplinati nel Titolo VII Riscossione, Accertamenti e Sanzioni del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale approvato con Deliberazione del consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021;
3. Di procedere all'invio della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze (MEF), a norma dell'art. 1, comma 15 ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i, così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019;
4. Di dare diffusione alla presente Deliberazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Concessionario AMGA Legnano S.p.A. con sede in Legnano Via Per Busto Arsizio n. 53;




6. Di demandare al Responsabile dell'Area Tributi Personale Demografici, alla Responsabile dell'Area Polizia Locale nonché al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Patrimonio e Tutela Ambiente, ciascuno per le proprie competenze, gli ulteriori adempimenti.

Successivamente con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs. N. 267/2000.

**All.ti:**

**- Tabelle tariffe e coefficienti;**

**- Parere.**



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to. Dr.ssa Teresa La Scala

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 21 APR. 2023

e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 21 APR. 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to. Dr.ssa Teresa La Scala

### AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 8 fogli, di cui si omettono gli allegati.

Li, 21 APR. 2023



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Teresa La Scala

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala